

ALLEGATO A19

Autorizzazione allo scarico delle acque



PROVINCIA DI LIVORNO
Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio
Unità di Servizio - "Tutela Ambiente"
ATTO DIRIGENZIALE N. 290 DEL 22/12/2006

OGGETTO: SOC. LUCCHINI SPA.
STABILIMENTO UBICATO IN PIOMBINO, VIALE DELLA RESISTENZA
2.RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI.

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la domanda datata 13.07.2000, in atti provinciali prot. n. 36718 del 27.07.2000, con la quale la Soc. Lucchini SpA, con sede legale in Milano Piazza Meda 3/5, chiede il rinnovo dell'autorizzazione n. 99 del 26.07.1997 con la quale era stato autorizzato lo scarico in acque superficiali (acque marine del Porto di Piombino e Fosso Tombolo) dei reflui industriali dello stabilimento in oggetto;

PRESO ATTO della nota datata 25.10.2000, in atti provinciali prot. n. 52521 del 31.10.2000 con la quale la Soc. ha perfezionato la domanda con la trasmissione di documentazione tecnica;

PRESO ATTO della nota datata 24.07.01, in atti provinciali prot. n. 42546 del 04.09.01 e della nota datata 08.11.02, in atti provinciali prot. n. 49578 del 11.11.02, con la quale la Soc. ha trasmesso documentazione integrativa;

PRESO ATTO della nota datata 19.06.01, in atti provinciali prot. n. 33921 del 06.07.01, con la quale la Soc. Elettra GLL SpA ha chiesto di annullare la domanda -presentata al fine di ottenere autorizzazione allo scarico dei propri reflui- in atti provinciali prot. n. 57057 del 27.11.2000, in quanto lo scarico di cui trattasi recapita nello scarico denominato Fogna 5 della Soc. Lucchini SpA;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8464 del 13.02.03 è stato comunicato alla Soc. ISE Srl che la richiesta di autorizzazione -presentata con nota datata 28.11.02, in atti provinciali prot. n. 53171 del 29.11.02- allo scarico dei reflui delle centrali termoelettriche CET2 e CET3 non può essere accolta in quanto tali scarichi recapitano nello scarico denominato Fogna 5 della Soc. Lucchini SpA;

PREMESSO che la Soc. VERTEK Srl con nota datata 22.02.02, in atti provinciali prot. n. 6526 del 22.02.02, ha presentato domanda di autorizzazione allo scarico nel fosso Tombolo, comunicando contestualmente che a tale scarico confluiscono anche i reflui della Soc. GSI Lucchini SpA;

PRESO ATTO che nello schema riassuntivo del documento "Censimento delle acque di processo dello Stabilimento di Piombino - Maggio 2003 Rev. 5" trasmesso dalla Soc. Lucchini SpA con nota datata 08.11.02, in atti provinciali prot. n. 49578 del 11.11.02, sono individuati, tra gli altri, gli scarichi originati dalle aree Vertek e GSI, recapitanti nel Fosso Tombolo a mezzo dello scarico denominato Fogna 7b;

VISTA la nota datata 08.09.03, in atti provinciali prot. n. 45302 del 11.09.03, con la quale la Soc. Lucchini SpA comunica che, a seguito di quanto previsto dalla Variante II al Piano Regolatore del Porto di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino dovrà realizzare nuovi banchinamenti e pertanto gli scarichi delle Fogne 1, 2 e 3 saranno riuniti in un unico punto di scarico finale;

RITENUTO di provvedere al rinnovo dell'autorizzazione settoriale di cui trattasi nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 59/05, di competenza Statale;

ESAMINATI i rapporti ARPAT Servizio Sub Provinciale di Piombino:

- prot. n. 685 del 24.03.04, in atti provinciali prot. n. 15702 del 29.03.04 (relativo alla fogna 1)
- prot. n. 684 del 24.03.04, in atti provinciali prot. n. 15701 del 29.03.04 (relativo alle fogne 2/3)
- prot. n. 49 del 12.01.04, in atti provinciali prot. n. 2131 del 19.01.04 (relativo alla fogna 5)
- prot. n. 3109 del 20.10.06, in atti provinciali prot. n. 48921 del 24.10.06 (relativo alle fogne 6/7)
- prot. n. 1313 del 14.06.04, in atti provinciali prot. n. 29815 del 23.06.06 (relativo alla fogna 7b)

ASSUNTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo per le autorizzazioni ex art. 8 D.P.G.R.T. 23 maggio 2003, n. 28/R espresso nella seduta del 13.12.2006, con indicazione delle prescrizioni e dei limiti da applicare;

VISTA la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" ed in particolare l'art. 4 che attribuisce alla Provincia la competenza nel rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2003, n. 28/R "Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64";

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/00 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto Provinciale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi ai sensi della Disposizione Presidenziale n. 44 del 02.05.2005 "Conferimento degli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previste dalla macrostruttura dell'Ente;

DECRETA

di autorizzare -ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 152/06- la Soc. LUCCHINI SpA, con sede legale in Milano, Piazza Meda 3/5, allo scarico tramite n. 5 canalizzazioni raccolte in n. 4 punti di scarico finale in acque marine del Porto di Piombino e tramite n. 3 canalizzazioni recapitanti nel Fosso Tombolo, con le seguenti prescrizioni:

1) Scarico denominato Fogna 1

lo scarico finale immette in mare acque di processo costituite dai reflui dell'impianto Demi, dell'impianto ad osmosi e dal troppo pieno della vasca torre di spegnimento 45 forni, acque di raffreddamento, reflui domestici e acque meteoriche.

Detto scarico finale deve rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, esclusi i parametri batteriologici.

Per quanto concerne il parametro "Temperatura" lo scarico deve rispettare il valore limite di 35° C e l'incremento di temperatura non deve in nessun caso superare i 3° C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione.

Visto quanto disposto dalla lettera b) punto 1. del paragrafo 1.2.3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 dovranno essere rispettati anche a monte della miscelazione con le acque di raffreddamento, per gli scarichi dell'impianto Demi, dell'impianto ad osmosi e del troppo pieno della vasca torre di spegnimento 45 forni.

A tal proposito entro 90 gg. dalla data delle presente autorizzazione la Soc. dovrà individuare con Arpat Servizio Sub Provinciale di Piombino e con la Provincia l'esatta ubicazione di ciascun prelievo fiscale.

2) Scarico denominato Fogna 2/3

La Fogna 2 non immette in mare acque di processo, ma colletta acque di mare adibite a raffreddamento, acque meteoriche di dilavamento e reflui domestici.

Anche la Fogna 3 non immette in mare acque di processo, ma colletta acque di mare adibite a raffreddamento, acque meteoriche di dilavamento, reflui domestici dello Stabilimento e reflui di natura urbana del Comune di Piombino.

La Fogna 2 e la Fogna 3 si uniscono originando un unico scarico finale.

Detto scarico finale deve rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, esclusi i parametri batteriologici.

Per quanto concerne il parametro "Temperatura" lo scarico deve rispettare il valore limite di 35° C e l'incremento di temperatura non deve in nessun caso superare i 3° C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione.

Quando, a seguito di quanto previsto dalla Variante II al Piano Regolatore del Porto di Piombino, le Fogne 1, 2 e 3 saranno intercettate verso un unico punto di scarico finale, dovrà essere previsto un punto di controllo su ciascuna fogna con modalità da concordare con Arpat e Provincia, prima del loro mescolamento verso lo scarico terminale. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia e all'Arpat dell'inizio e della fine dei lavori di cui trattasi.

3) Scarico denominato Fogna 5

lo scarico finale immette in mare i seguenti scarichi parziali:

1. cokeria/impianto sottoprodotti acque di bariletto (refluo proveniente dalla colonna di distillazione ammoniacale a monte della cunetta);
2. cokeria/impianto sottoprodotti gas (refluo proveniente dalla colonna di distillazione ammoniacale);
3. cokeria/impianto macinazione, quench ed evacuazione coke (refluo proveniente dal troppo pieno della vasca torre di spegnimento/lato Campiglia);
4. AFO/INBA(esubero e/o spurgo proveniente dalla vasca di ricircolo);
5. AFO/INBA(drenaggio del parco di stoccaggio della loppa granulata)
6. AFO4/impianto di lavaggio gas (rete gas AFO saturo);
7. AFO4/troppo pieno del pozzo freddo;
8. AFO/macchina a colare (troppo pieno della vasca di ricircolo e sedimentazione);
9. ENE/trattamento acque Isola ovest (spurgo manuale proveniente dalle 2 batterie di filtri a sabbia);
10. ENE/trattamento acque Isola ovest (spurgo automatico) proveniente dalle 2 batterie di filtri a sabbia);
11. Cantiere SIDERCO SpA/trattamento scorie di acciaieria (acqua di raffreddamento scoria);
12. Cantiere SIDERCO SpA/trattamento scorie di acciaieria (acqua di raffreddamento raspi);
13. Centrale ELETTRA GLL CET-PIO (refluo proveniente dalla vasca di raccolta delle acque industriali trattate e delle acque di prima pioggia);
14. Centrale ISE CET2 e CET3 (refluo proveniente dall'impianto di trattamento acque reflue industriali);
15. Centrale ISE CET2 e CET3 (acque meteoriche);

La fogna 5 colletta anche scarichi domestici di alcune zone dello Stabilimento e acque reflue urbane del Comune di Piombino.

Detto scarico finale deve rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, esclusi i parametri batteriologici.

Per quanto concerne il parametro "Temperatura" lo scarico deve rispettare il valore limite di 35° C e l'incremento di temperatura non deve in nessun caso superare i 3° C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione.

Visto quanto disposto dalla lettera b) punto 1. del paragrafo 1.2.3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 dovranno essere rispettati anche a monte della miscelazione con le acque di raffreddamento, per ogni scarico sopra individuato dal punto 1. al punto 14.

A tal proposito entro 90 gg. dalla data della presente autorizzazione la Soc. dovrà individuare con Arpat Servizio Sub Provinciale di Piombino e con la Provincia l'esatta ubicazione di ciascun prelievo fiscale.



4) Scarico denominato Fogna 6

questa fogna colletta allo scarico finale, recapitante in acque superficiali (Fosso Tombolo), reflui provenienti dall'area Treno Vergella (TVE), Treno Medio Piccolo (TMP), Finitura Medio Piccolo (FMP), sezione Controlli Non Distruttivi (CND). Tali reflui sono costituiti da acque industriali, domestiche prodotte dai reparti e acque meteoriche di dilavamento.

Detto scarico finale deve rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, compreso quello pari a 5.000 UFC/100ml per il parametro n. 50 (Escherichia coli) nel periodo 1 aprile/30 settembre.

5) Scarico denominato Fogna 7

questa fogna colletta allo scarico finale recapitante in acque superficiali (Fosso Tombolo) i reflui di risulta della sedimentazione dei fanghi dell'impianto ENE-Lam2 e quelli domestici dell'area Bimec.

Detto scarico finale deve rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, compreso quello pari a 5.000 UFC/100ml per il parametro n. 50 (Escherichia coli) nel periodo 1 aprile/30 settembre.

6) Scarico denominato Fogna 7b

questa fogna colletta allo scarico finale, recapitante in acque superficiali (Fosso Tombolo), i reflui di processo, domestici, di raffreddamento e meteorici delle aree Vertek e GSI.

Detto scarico finale deve rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, compreso quello pari a 5.000 UFC/100ml per il parametro n. 50 (Escherichia coli) nel periodo 1 aprile/30 settembre.

Per quanto concerne il parametro "Temperatura" lo scarico deve rispettare quanto previsto dalla nota (1) alla Tab. 3 All. 5.

Visto quanto disposto dalla lettera b) punto 1. del paragrafo 1.2.3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 dovranno essere rispettati anche a monte della miscelazione con le acque di raffreddamento.

A tal proposito entro 90 gg. dalla data delle presente autorizzazione la Soc. dovrà individuare entro 90 gg. dalla data della presente autorizzazione con Arpat Servizio Sub Provinciale di Piombino e con la Provincia l'esatta ubicazione di ciascun prelievo fiscale prima dell'immissione delle acque di processo provenienti dall'area Vertek e GSI.

La Lucchini SpA dovrà presentare entro 120 gg. dalla data della presente autorizzazione un progetto di adeguamento degli scarichi parziali ai limiti qui prescritti che dovranno essere rispettati entro il 30.10.2007, fermo restando quanto disposto per gli scarichi terminali.

Considerato che la Regione Toscana, ad oggi, non ha emanato alcuna norma tecnica ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 per quanto concerne le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, si prescrive che la Soc. qui autorizzata provveda a presentare, entro 180 gg. dalla data della



presente autorizzazione, una relazione che specifichi la quantità e la qualità delle acque meteoriche convogliate in ciascun ramo delle reti fognarie dello Stabilimento.

Gli scarichi che convogliano le acque reflue urbane di alcune zone del Comune di Piombino dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di scarichi di acque reflue urbane. La Soc. qui autorizzata dovrà presentare entro 180 gg. dalla data della presente autorizzazione un progetto che preveda la separazione di tali reflui dalla rete di scarico delle acque industriali.

La Soc. dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale (entro il 30 aprile di ogni anno) il quantitativo annuo dei prelievi e degli scarichi.

Ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06, la Società qui autorizzata deve comunicare all'Amministrazione Provinciale le eventuali variazioni delle caratteristiche quali - quantitative degli scarichi ed eventuali ampliamenti, ristrutturazioni o modifiche degli impianti di depurazione.

Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 la presente autorizzazione, dichiarata esecutiva dal giorno stesso dell'adozione, è valida per un periodo di 4 (quattro) anni, ovvero fino alla data di rilascio dell'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale che sostituirà il presente atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05.

Della presente autorizzazione sono stati redatti due originali di cui uno trasmesso alla Soc. Lucchini SpA e l'altro conservato agli Atti di questa Amministrazione (Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio - Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente"); copia è trasmessa ad ARPAT Servizio Sub Provinciale di Piombino e al Comune di Piombino.

IL DIRIGENTE
(Arch. Reginaldo Serra)

gd/reflui/reflui2006/autorizzazioni/lucchini_piombino

A circular official stamp of the Province of Livorno is visible, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text "PROVINCIA DI LIVORNO" and "DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO".